

# TI\_GERICHTE 31.2014.1 vom 10. Oktober 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-10-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2014.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2014.1)

FR: TI\_GERICHTE 31.2014.1 du 10 octobre 2014

IT: TI\_GERICHTE 31.2014.1 del 10 ottobre 2014

## Regeste

Responsabilità ex art. 52 LAVS del presidente del CdA di una SA. Responsabilità per oneri sociali non versati prima dell'entrata in carica quale presidente del CdA. Nel caso concreto non sussistono motivi che giustificano il mancato pagamento dei contributi. Diritti del chiamato in causa

## Erwägungen

### E. 1

LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b). 2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7). 2.6. A i sensi della giurisprudenza del TFA si deve

ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, *Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV*, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, *op. cit.*, pag. 52; Dieterle/Kieser, *Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG*, in *Der Schweizer Treuhänder*, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b). 2.7. L'insorgente – osservato che “(...) non era a conoscenza della situazione finanziaria in cui versava la FA 1 e nemmeno di eventuali scoperti con la Cassa e non sapeva neppure quali fossero i suoi obblighi di amministratore nei confronti della Cassa. L'opponente si era fidato dei gestori precedenti e ha delegato le mansioni che lui non era in grado di gestire a terze persone. Nessuna delle persone incaricate della contabilità si è però effettivamente occupata della medesima, nonché di informarlo e di indicargli che vi erano dei contributi non pagati oltre ad altri debiti. Quando finalmente questi ha preso coscienza della situazione, era ormai troppo tardi. [...] Il signor RI 1 ha tentato – purtroppo invano – di salvare il possibile, cercando di far lavorare la ditta, pagando i dipendenti e i fornitori e parte dei debiti, al fine di continuare ad incassare il necessario per sanare la situazione debitoria. Nonostante gli sforzi e le misure prese per permettere alla società di continuare a lavorare, la situazione debitoria si è aggravata. I debiti hanno continuato ad aumentare inesorabilmente e in poco tempo la situazione è divenuta critica. Il colpo di grazia è stato dato dal proprietario dei locali della FA 1, il quale ha esercitato il diritto di ritenzione per pigioni non pagate e ha di conseguenza ottenuto la messa all'asta di tutti i macchinari. In seguito alla vendita di tutto il materiale, la società è definitivamente capitolata. (...)” (I) – sostiene che egli non ha alcuna responsabilità per il mancato pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1. Quanto addotto dall'insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di presidente del CdA l'insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C\_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell'11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C\_29/2010 del 28 ottobre 2010). In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca che "(...) non aveva nessuna esperienza nell'ambito di contabilità e gestione di società dal punto di vista amministrativo, e non era a conoscenza del fatto di dover pagare i contributi AVS. (...)" (I). Dette argomentazioni sono del tutto ininfluenti ritenuto che accettando il mandato di amministratore unico l'insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e che, vista anche la modesta dimensione della ditta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C\_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Inoltre, se non conosceva i compiti che si assumeva accettando la carica di presidente del CdA, l'insorgente avrebbe dovuto informarsi in merito e, nel caso non si fosse ritenuto all'altezza, non avrebbe dovuto accettarla (9C\_713/2013, 9C\_716/2013 del 30 maggio 2014 consid. 5.2 nel caso di un gerente). Del resto, che l'insorgente non fosse in grado di ritenere le responsabilità che la carica assunta comportava, contrasta con il fatto che egli stesso afferma di essersi "(...) fidato dei gestori precedenti (...)" e di aver "(...) delegato le mansioni che lui non era in grado di gestire a terze persone (...)" (doc. I). Da questa circostanza, e meglio, che egli "(...) si era fidato dei gestori precedenti e ha delegato le mansioni che lui non era in grado di gestire a terze persone. (...)" (I) l'insorgente non può trarre alcunché a suo favore. Infatti – a prescindere dal fatto che nelle osservazioni del 2 aprile 2014 il signor TERZ 2 ha confermato che "(...) sono diventato amministratore della fallita FA 1 in quanto amico di vecchia data con il sig. RI 1 il quale, una volta ricevute le dimissioni del sig. \_\_\_\_\_, aveva tempi stretti per poter nominare un nuovo amministratore. (...)" (XIII) –, un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolta. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità

limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Il ricorrente, prima dell'assunzione della carica di presidente del CdA, avrebbe potuto e/o dovuto verificare se i contributi sociali fin lì maturati fossero stati saldati e, nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, non doveva accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo. La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inoservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall'insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). In merito poi all'affermazione secondo la quale "(...) nessuna delle persone incaricate della contabilità si è però effettivamente occupata della medesima, nonché di informarlo e di indicargli che vi erano dei contributi non pagati oltre ad altri debiti. (...)” (I) – a prescindere dal fatto che l'amministratore formale non può liberarsi delle sue responsabilità per il motivo che altre persone esercitano il potere effettivo – , questo Tribunale osserva che RI 1 non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nell'esercizio della sua carica di presidente del CdA con diritto di firma individuale. Nemmeno ha sostenuto di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). L'insorgente non ha dunque provato che le persone incaricate della contabilità gli hanno sottaciuto scientemente e volontariamente l'effettiva situazione della società e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa (in argomento cfr. la STCA 31.2006.14 + 17-22 del 5 luglio 2007). Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Dagli atti risulta, inoltre, che la Cassa dal mese di maggio 2011 procedeva con invio di diffide di pagamento e dal giugno 2011 ha avviato delle procedure esecutive (vedi gli specchietti riferiti agli anni 2011 e 2012 sub XVIII/1-2). Ritenuta questa situazione – che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo – l'insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull'andamento degli affari. L'insorgente non può, facendo leva unicamente sulla sua asserita incompetenza contabile ed amministrativa, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C\_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare – a prescindere dal fatto che non ha minimamente

provato di essere impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri compiti e che egli stesso afferma di aver “(...) tentato – purtroppo invano – di salvare il possibile, cercando di far lavorare la ditta, pagando i dipendenti e i fornitori e parte dei debiti, al fine di continuare ad incassare il necessario per sanare la situazione debitoria. Nonostante gli sforzi e le misure prese per permettere alla società di continuare a lavorare, la situazione debitoria si è aggravata. (...)” (doc. I) – giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). In concreto, nonostante l’asserita mancanza di competenza, l’insorgente è rimasto iscritto quale presidente del CdA con diritto di firma individuale fino alla dichiarazione di fallimento (cfr. consid. 1.1). Quanto infine all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l’art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell’errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C\_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave. Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente ha ommesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di presidente del CdA di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che, vista anche la modesta entità della ditta, il dovere di diligenza e controllo risulta accresciuto (STF 9C\_788/2007 del 29 ottobre 2008). In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di presidente del CdA gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. 2.8. Occorre esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l’impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell’azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all’epoca credeva realmente che l’azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b ). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid.

4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolta posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l'azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell'attività può eventualmente rappresentare motivo di discolta. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debtrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolta se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolta, nel senso della succitata giurisprudenza. Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, durante il periodo da gennaio 2011 al settembre 2012 (oggetto del presente provvedimento) non ha proceduto al versamento di alcun acconto contributivo (cfr. gli specchietti dell'evoluzione del debito contributivo fatto valere sub XVIII/1-2). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l'insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261). In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolta, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 38'559.55 corrispondente agli oneri sociali non versati dalla FA 1 dal 2011 al settembre 2012 (cfr. consid. 1.2, 1.3 e 2.3). 2.9. Quanto alla richieste con le quali TERZ 1 ha domandato l'annullamento della decisione su opposizione 19 dicembre 2013 con cui la Cassa gli ha chiesto il risarcimento per complessivi fr. 21'807.20 e di essere sentito in merito (cfr. consid. 1.9 e

### **E. 1.10**

rispettivamente i doc. XII e XX), va rilevato quanto segue. Con la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni

nei rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191 n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit., pag. pag. 191 seg. n. 528). In particolare, il chiamato in causa ha il diritto di esprimersi sugli atti giudiziari senza disporre di ulteriori diritti di parte. Può formulare osservazioni ma limitatamente all'oggetto di causa definito dal ricorrente e con il giudizio non può essere obbligato materialmente a qualche cosa rispettivamente niente può essergli attribuito (“(…) Dem Beigeladenen ist – analog den Prozesspartei – das Recht zu gewähren, sich zumindest zu den Rechtsschriften äussern zu können, ohne jedoch über weitergehende Parteirechte zu verfügen; er kann eigene Anträge stellen, ist aber an den Streitgegenstand gebunden, der vom Beschwerdeführer festgelegt wird. Schliesslich kann der Beigeladene in materieller Hinsicht im Urteil zu nichts verpflichtet und es kann ihm nichts zugesprochen werden. (...)” (cfr. Reichmuth, op. cit., n. 1098 pag. 260-261) ). In questo senso – a prescindere dal fatto che la decisione su opposizione 19 dicembre 2013 con cui la Cassa gli ha chiesto il risarcimento per complessivi fr. 21'807.20 è cresciuta incontestata in giudicato – questo Tribunale non può procedere nel senso richiesto da TERZ 1 e nemmeno deve sentirlo in merito. 2.10. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.11. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.